

5. FILIAZIONE

Altrettanto non sembra potersi dire, invece, per la norma che disciplina il termine di proponibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, non rinvenendosi nell'ordinamento un principio generale di imprescrittibilità delle azioni di stato: anche dopo la riforma del diritto di famiglia sono infatti sottoposte alla osservanza di un termine le azioni di disconoscimento di paternità (art. 244 cod. civ.) e quelle di reclamo della legittimità e di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità rispetto agli eredi del figlio naturale (articoli 249 e 270 cod. civ.).

Inoltre l'azione in esame, in epoca anteriore alla riforma del diritto di famiglia, era sottoposta all'osservanza di termini di proponibilità rigorosi anche nei confronti dello stesso figlio naturale e il giudice delle leggi non ha mai ravvisato alcun contrasto fra la suddetta disciplina e l'art. 30 Cost., come risulta dalle reiterate pronunce di rigetto della relativa questione di incostituzionalità in base alla considerazione che la tutela dei figli nati fuori del matrimonio doveva contemperarsi con quelle connesse alla persona stessa del genitore e alla certezza giuridica dei rapporti familiari (Corte cost., sentenze 12 luglio 1965 n. 70; 5 maggio 1967 n. 58; 5 marzo 1969 n. 26).

Né vale, infine, richiamare la recente pronuncia di questa Corte (Cass., 7 luglio 1993 n. 7474) che ha dichiarato la contrarietà all'ordine pubblico internazionale della norma di un ordinamento straniero secondo cui la madre del figlio naturale può richiedere l'accertamento giudiziale della paternità nel termine massimo di tre anni dalla nascita del figlio, escludendo radicalmente che questi possa promuovere tale azione in proprio dopo il raggiungimento della maggiore età, poiché tale fattispecie, che esclude del tutto il diritto alla dichiarazione giudiziale del figlio maggiorenne, non è assimilabile a quella in esame, nella quale il diritto del figlio maggiorenne è soltanto limitato dalla necessità di osservare un termine di decadenza, che è sufficientemente ampio, essendo l'azione consentita entro il biennio dal raggiungimento della maggiore età. Tale considerazione – che è specificamente contenuta nella motivazione della sentenza richiamata – merita di essere condivisa, in quanto la norma straniera applicabile nella specie ricalca pienamente la disciplina dell'ordinamento italiano vigente prima della riforma del diritto di famiglia.

Va quindi ribadito che il regime di imprescrittibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternità non costituisce emanazione di un principio fondamentale di ordine pubblico internazionale essendo stato introdotto nell'ordinamento in forza di una scelta di politica legislativa volta ad eliminare ogni differenza tra l'accertamento giudiziale della maternità, che era imprescrittibile riguardo al figlio e svincolata da qualsiasi limitazione consistente nel necessario concorso di particolari circostanze predeterminate per legge, e quella volta all'accertamento della paternità naturale.

In conclusione, escluso che la imprescrittibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità costituisca emanazione di un principio di ordine pubblico interno che sancisce la inderogabilità della disciplina della prescrizione attraverso atti di autonomia privata, il ricorso non può trovare accogliamento e deve essere respinto.

6.

ADOZIONE

Riff. normativi: L. 4 maggio 1983, n. 184: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»; artt. 38-41 l. 218/95; Convenzione europea di Strasburgo 24 aprile 1967 sull'adozione dei minori; Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo; l. 28 marzo 1999/2001: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione dei minori».

Il caso «Di Lazzaro»

Il problema della ammissibilità di provvedimenti di adozione da parte di «single» è stato oggetto di una travagliata vicenda giudiziaria che interessa non soltanto gli aspetti internazional-privatistici dell'istituto. Essa rivela anche le difficoltà incontrate dalla magistratura di fronte alla alternativa tra un modello di famiglia tradizionale e l'esigenza di garantire comunque al bambino una stabilità affettiva ed educativa, pur in presenza di un solo genitore. Se la Corte Costituzionale, nella pronuncia del 9 maggio 1994, ha dimostrato una certa apertura verso modelli di famiglia diversi da quello tradizionale, e, successivamente, la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato ammissibile l'istanza della Di Lazzaro per ottenere un provvedimento di questo tipo, la Corte di Cassazione ha invece preso una posizione diversa. Quest'ultima ha dichiarato irricevibile l'istanza, in assenza di una normativa che consenta l'adozione da parte di una persona singola, ritenendo insufficienti le disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, che necessitano di una specificazione da parte del legislatore italiano. Il problema della ammissibilità dell'adozione di quel tipo si ricollega dunque alla tematica della diretta applicabilità di norme contenute in una convenzione internazionale alla quale il nostro

Stato ha aderito. La vicenda Di Lazzaro consente comunque di escludere eventuali ostacoli di ordine pubblico al riconoscimento di provvedimenti stranieri di adozione da parte del «single».

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 9 maggio 1994, n. 183, istanza *Di Lazzaro*.

RITENUTO IN FATTO. — 1 Nel corso di un giudizio di reclamo promosso contro un decreto del Tribunale dei minorenni di Roma che ha dichiarato inammissibile la domanda di adozione di un minore presentata da una persona singola in base all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con l. 22 maggio 1974, n. 357, la Corte d'Appello di Roma (sezione minorenni), con ordinanza del 9 luglio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, e 29 e 30 Cost., questione di legittimità costituzionale della citata norma internazionale pattizia, «nella parte in cui permette senza limiti l'adozione di un minore di età da parte di un solo adottante».

Ad avviso del giudice rimettente: a) l'art. 6, comma 1, della Convenzione vincola le legislazioni degli Stati aderenti ad ammettere in generale l'adozione di minori anche da parte di persone singole; b) il contenuto della norma pattizia è tale che, in virtù dell'ordine di esecuzione, essa ha acquistato forza autoapplicativa nell'ordinamento interno nell'ambito del sistema di adozione dei minori in stato di abbandono regolato dalla legge italiana; c) l'ordine di esecuzione «conferisce natura speciale alle norme pattizie e le rende immodificabili da leggi successive», onde l'art. 6, comma 1, della Convenzione di Strasburgo non può ritenersi abrogato *in parte qua* dalla l. 4 maggio 1983, n. 184, che, salvo casi particolari, non consente l'adozione di minori se non a due persone unite in matrimonio.

Ciò premesso, l'ordinanza ritiene la norma in discorso contrastante: con la nozione di famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio, consacrata nell'art. 29 Cost.; con l'art. 30 Cost., che tutela l'interesse del minore ad essere allevato ed educato da entrambi i genitori, conseguentemente anche col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto contraddice la finalità dell'adozione dei minori di procurare all'adottato l'inserimento in un ambiente familiare idoneo.

2. Nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale si è costituita la parte privata concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

L'istante condivide l'opinione che l'art. 6, comma 1, della Convenzione non conceda spazi di discrezionalità alle legislazioni nazionali e perciò sia immediatamente applicabile nell'ordinamento interno: l'adozione di minori deve essere ammessa sia da parte di coppie sposate, sia da parte di persone singole, restando esclusa soltanto la legittimazione di coppie non unite in matrimonio. Contesta, però, la pretesa contrarietà della norma ai principi della nostra Costituzione. Il criterio dell'*imitatio naturae*, che informa l'istituto

dell'adozione legittimante, non ha valore assoluto né in relazione all'art. 29 Cost., come si argomenta dall'art. 25, commi 4 e 5, della legge n. 184 del 1983, che prevede la possibilità di disporre l'adozione anche se durante l'affidamento preadottivo uno dei coniugi muore o diventa incapace oppure interviene separazione, né in relazione all'art. 30, il quale tutela l'interesse del minore ad essere allevato ed educato in seno alla propria famiglia, ma, ove ciò non sia possibile, non esige incondizionatamente l'affidamento a un'altra famiglia come strumento di assolvimento dei compiti dei genitori. Non è escluso che, secondo le circostanze del caso, l'interesse a uno sviluppo armonioso della personalità del minore possa essere soddisfatto anche affidandolo a una persona singola. Per le medesime ragioni cadrebbe anche la censura di violazione del principio di razionalità.

In un'ampia memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione la parte privata ha svolto ulteriori considerazioni sui punti del vincolo degli Stati aderenti ad adottare tutte le soluzioni consentite dall'art. 6 della Convenzione e del carattere autoapplicativo della norma pattizia. Si osserva in particolare che l'Italia al momento del deposito della ratifica non ha formulato nessuna riserva per quanto concerne l'art. 6.

3. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Secondo l'interveniente la norma impugnata non è autoapplicativa: essa delimita l'ambito delle scelte legislative in ordine alla legittimazione attiva all'adozione di minori senza vincolare gli Stati aderenti alla Convenzione ad ammettere tutte le soluzioni consentite. Perciò l'art. 6 della legge n. 184 del 1983, che ha adattato la Convenzione di Strasburgo al nostro ordinamento, non ha violato l'art. 6 nell'ammettere soltanto la prima delle due alternative ivi consentite, salve le eccezioni degli artt. 25 e 44.

CONSIDERATO IN FATTO. — 1. La Corte d'Appello di Roma — sezione minorenni — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con l. 22 maggio 1974, n. 357, «nella parte in cui permette senza limiti l'adozione di un minore da un solo adottante». Più esattamente, deve intendersi impugnata *in parte qua* la disposizione della citata legge di ratifica che ha conferito efficacia nell'ordinamento interno all'art. 6 della Convenzione (cfr. sentenze nn. 20 del 1966, 132 del 1985, 128 del 1987).

Ad avviso del giudice rimettente «la menzionata disposizione dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo non può ritenersi abrogata dalla successiva l. 4 maggio 1983, n. 184», che limita a casi particolari la possibilità di adozione del minore da parte di una singola persona, «né possono essere consentiti dubbi sulla sua applicazione immediata, atteso che il legislatore italiano ha completamente regolato il complesso sistema di adozione dei minori in stato di abbandono».

Ciò premesso, la norma denunciata, in quanto «esclude ogni limite a che l'adozione avvenga anche da parte di un singolo adottante», è ritenuta contrastante con gli artt. 3, 29 e 30 Cost., a stregua dei quali l'adozione legittimante, giusta il criterio dell'*imitatio naturae*, deve essere «ispirata all'intento di dare una famiglia al minore che ne è privo, garantendogli tranquillità, benessere e sana educazione». Questo criterio esige che, di regola, «ad adottare sia una coppia di coniugi avente una comunanza continuativa di vita e adeguate capacità educative».

2. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione per irrilevanza, «non essendo la disposizione pattizia, alla quale è riferita, di immediata applicazione e non impegnando comunque il legislatore nazionale a scelte in contrasto con le richiamate norme costituzionali, ma offrendo la possibilità di scegliere, tra quelle consentite, la soluzione ad esse più rispondente».

L'eccezione non può essere accolta. Ai fini dell'ammissibilità della questione l'ordinanza di rimessione ha adeguatamente motivato sul punto della rilevanza muovendo da premesse ermeneutiche non manifestamente implausibili (cfr., da ultimo, sentenze nn. 134 e 173 del 1994; 103, 238, 323, 345 del 1993; 436 del 1992).

3. Nel merito la questione non è fondata.

È certo che l'art. 6 della Convenzione non è stato abrogato, né in tutto né in parte, dalla legge n. 184 del 1993, ma è altrettanto certo che la norma pattizia non conferisce immediatamente ai giudici italiani competenti il potere di concedere l'adozione di minori a persone singole fuori dai limiti entro cui tale potere è attribuito dalla legge nazionale, e nemmeno può essere interpretata nel senso di vincolare il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l'adozione del singolo.

Destinatari immediati della norma contenuta nell'art. 6 sono i legislatori nazionali: «la legislazione non può permettere l'adozione di un minore che da parte di due persone unite in matrimonio, sia simultaneamente sia successivamente, o da parte di un solo adottante». Agli Stati firmatari è impartito il divieto di permettere l'adozione di minori da parte di coppie non sposate e insieme, attribuita la facoltà di permettere l'adozione di minori, oltre che da coppie sposate, anche da persone singole, coniugate o no.

L'interpretazione letterale, che ravvisa nell'art. 6 un solo principio vincolante per gli Stati aderenti, cioè l'interdizione dell'adozione da parte di coppie non sposate, risponde al criterio ermeneutico desumibile dal *rapport explicatif* del Consiglio d'Europa (promotore della Convenzione), il quale chiarisce che non si tratta di una Convenzione di diritto uniforme, bensì di «una Convenzione contenente un minimo di principi essenziali cui ciascuna parte contraente darà effetto» (punto 4), e trova esplicita conferma nel commento all'art. 6, dove si precisa che il § 1 non rende obbligatoria l'introduzione dell'adozione da parte di una persona sola (punto 23).

4. In quanto attribuisce al legislatore nazionale una semplice facoltà, la norma in esame non è, per definizione, autoapplicativa, ossia direttamente

applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo a tale effetto l'interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona singola. La tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo cui l'art. 6 della Convenzione potrebbe trovare *in parte qua* applicazione immediata attraverso gli organi e le procedure previsti dalla legge n. 184 del 1983, è legata alla premessa, sopra confutata, che interpreta l'art. 6 come norma che sul punto in discorso impone agli Stati un obbligo anziché una mera facoltà.

Di tale facoltà la legge n. 184 del 1983 si è avvalsa entro limiti ristretti, ammettendo l'adozione soltanto in speciali circostanze (art. 25, commi 1 e 2) o «in casi particolari» (art. 44), e in questi ultimi senza gli effetti dell'adozione piena. La norma convenzionale rimane in vigore come norma che autorizza il legislatore, se lo riterrà opportuno, ad ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di un minore da parte di un solo adottante, qualificandola in ogni caso con gli effetti dell'adozione legittimante. In questo senso è orientato il progetto di riforma redatto nel 1992 dalla Commissione ministeriale per la modifica ed integrazione della l. 4 maggio 1983, n. 184, istituita dal Ministro di grazia e giustizia.

5. I principi costituzionali richiamati nell'ordinanza di rimessione non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell'*imitatio naturae* in guisa da non consentire l'adozione da parte di un singolo se non nei casi eccezionali in cui è oggi prevista dalla legge n. 184 del 1983. Essi esprimono una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, essendo prioritaria «l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurarli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambi i genitori» (sent. n. 198 del 1986). A questa indicazione è conforme la Convenzione di Strasburgo: l'art. 6, spiega la citata relazione esplicativa (punto 23), «prevede, nell'ordine delle preferenze generalmente ammesse, prima l'adozione da parte di una coppia, poi l'adozione da parte di una persona singola», e il successivo art. 8 § 2, dispone che l'autorità competente degli Stati «annetterà una particolare importanza a ciò, che l'adozione procuri al minore un *foyer stable et harmonieux*» (cfr. sentenza n. 11 del 1981).

Fermo questo criterio di preferenza (ribadito nel preambolo della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176), gli artt. 3, 29 e 30 Cost. non si oppongono a un'innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta per volta al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore.

P.Q.M., la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 2 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione

di minori (firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967), sollevata dalla Corte d'Appello di Roma, sezione minorenni con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE DI APPELLO DI ROMA, decreto 28 novembre 1994, istanza Di Lazzaro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato l'11 dicembre 1992 Dalila Di Lazzaro chiedeva al Tribunale per i minorenni di Roma di voler «disporre, una volta effettuati tutti gli incumbenti di legge, l'adozione da parte dell'istante di un minore», a norma dell'art. 6 della Convenzione internazionale adottata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva con l. 22 maggio 1974 n. 357.

Con decreto del 18 marzo 1993 l'adito Tribunale dichiarava inammissibile la domanda, affermata l'inoperatività della norma pattizia e quindi l'impossibilità per istante – perché non coniugata – di adottare.

Avverso tale decisione proponeva reclamo la Di Lazzaro e la Corte con ordinanza del 9 luglio 1993 sollevava la questione di legittimità costituzionale della norma invocata e ritenuta operante, in relazione agli artt. 29, 30 e 3 della Costituzione della Repubblica, e nella parte in cui permetteva senza limiti l'adozione di un minore da parte di un solo adottante.

Con ordinanza del 9 maggio 1994 la Corte Costituzionale dichiarava non fondata la proposta eccezione.

In merito all'art. 6 della Convenzione la stessa Corte Costituzionale affermava che «la norma pattizia non conferisce immediatamente ai giudici italiani competenti il potere di concedere l'adozione di minori a persone singole fuori dai limiti entro cui tale potere è attribuito dalla legge nazionale, e nemmeno può essere interpretata nel senso di vincolare il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l'adozione del singolo». Rilevava che i destinatari immediati della norma contenuta nell'art. 6 sono i legislatori nazionali, cui sul punto in esame attribuisce una semplice facoltà della quale la legge n. 184 del 1983 si è avvalsa entro limiti ristretti, ammettendo l'adozione in speciali circostanze (art. 25, quarto e quinto comma) e «in casi particolari» (art. 44), in questi ultimi senza gli effetti dell'adozione piena.

Negata all'art. 6 forza autoapplicativa e diretta applicabilità nei rapporti intersoggettivi privati, concludeva che, esercitata con la citata legge nazionale la facoltà concessa, «la norma convenzionale rimane in vigore come norma che autorizza il legislatore, se lo riterrà opportuno, ad ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di un minore da parte di un solo adottante, qualificandola in ogni caso con gli effetti dell'adozione legittimante».

MOTIVI DELLA DECISIONE. Osserva preliminarmente La Corte che il giudizio della Corte Costituzionale è vincolante per la parte afferente la costituzionalità eccepita.

Di conseguenza deve ritenersi non in contrasto con la Costituzione della

Repubblica l'art. 2 della l. 22 maggio 1974 n. 357 nella parte in cui dà esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.

Di contro non produce i medesimi effetti l'interpretazione – nella fattispecie non legata ad aspetti di costituzionalità – data dalla stessa Corte Costituzionale alla norma oggetto dell'esame di costituzionalità.

Invero, come affermato dal Supremo Collegio, «in tema di interpretazione, le tesi giudiziali formulate ed accolte nei provvedimenti della Corte Costituzionale costituiscono orientamenti autorevoli, ma non rappresentano lettura autentica della norma e non hanno quindi carattere vincolante per il giudice» (cfr. Cass., 6 ottobre 1993 n. 9088). Nell'ordinanza di rimessione questa Corte aveva ritenuto l'art. 6 della Convenzione europea di applicazione immediata, sottolineando: «La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva con la l. 22 maggio 1974 n. 357. Trattasi, quindi, di norme internazionali introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione e, perché derivanti da una fonte riconducibile ad una competenza atipica, tali norme sono insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 10 del 12-19 gennaio 1993 in ordine alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed al Patto internazionale sui diritti civili e politici firmato a New York il 19 dicembre 1966). Di conseguenza, la menzionata disposizione dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo non può ritenersi abrogata dalla successiva l. 4 maggio 1983 n. 184, che, disciplinando l'adozione e l'affidamento dei minori, ribadisce il principio che «il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia» (art. 1) e limita a casi particolari la possibilità di adozione del minore da parte di una singola persona (art. 44). Peraltro lo stesso art. 1, comma primo della normativa fa espressamente salve le leggi speciali e, secondo la dottrina più accreditata, il procedimento dell'ordine di esecuzione conferisce natura speciale alle norme pattizie e le rende immodificabili da leggi successive, finché l'ordine di esecuzione stesso non sia revocato».

Ciò in attuazione del primo comma dell'art. 10 della Costituzione, in forza del quale «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», e nel rispetto del principio di diritto internazionale, pure generalmente riconosciuto, per il quale *pacta sunt servanda*.

La Corte Costituzionale dà per «certo che l'art. 6 della Convenzione non è stato abrogato, né in tutto né in parte, dalla legge n. 184 del 1983», ma sostiene che con tale normativa il legislatore italiano si è avvalso della «facoltà» attribuitagli dalla norma pattizia, norma di per sé non autoapplicativa «ossia direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo a tale effetto l'interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona singola».

Premesso che destinatari immediati della norma contenuta nell'art. 6 sono

i legislatori nazionali, la Corte Costituzionale chiarisce: «Agli Stati firmatari è impartito il divieto di permettere l'adozione di minori da parte di coppie non sposate e insieme attribuita la facoltà di permettere l'adozione di minori, oltre che da coppie sposate, anche da persone singole, coniugate o no. L'interpretazione letterale, che ravvisa nell'art. 6 un solo principio vincolante per gli Stati aderenti, cioè l'interdizione dell'adozione da parte di coppie non sposate, risponde al criterio ermeneutico desumibile dal *rapport explicatif* del Consiglio d'Europa (promotore della Convenzione), il quale chiarisce che non si tratta di una Convenzione di diritto uniforme, bensì di "una Convenzione contenente un minimo di principi essenziali cui ciascuna parte contraente darà effetto" (punto 4) e trova esplicita conferma nel commento all'art. 6, dove si precisa che il paragrafo primo non rende obbligatoria l'introduzione dell'adozione da parte di una persona sola (punto 23)».

Questa Corte non ritiene di poter condividere le prospettate interpretazioni.

Va in merito posto in evidenza che l'art. 6 – che nella traduzione allegata alla l. 22 maggio 1974 n. 357 così statuisce nel primo comma: «La legge permette l'adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante» – è compreso tra le «dispositions essentielles» della Convenzione e che questa nell'art. 1 sancisce l'impegno di ciascuna parte contraente ad assicurare che la legislazione interna sia conforme proprio a tali disposizioni.

L'effetto vincolante nonché l'autoapplicatività della norma erano ben chiari in sede di discussione della legge di ratifica.

Nel dibattito svoltosi alla Camera (cfr. in particolare la relazione dell'on. Di Giannantonio nella seduta del 15 maggio 1974) è stato evidenziato come la Convenzione costituisse «una fonte in grado di modificare l'ordinamento in materia con delle norme che non sono formulate direttamente dal nostro legislatore».

Nella stessa circostanza è stata altresì sottolineata la necessità di predisporre con tempestività ed in termini precisi le riserve, allo scopo «di dare un valido contributo all'auspicabile chiarezza legislativa di una Convenzione che è suscettibile, se ratificata, di operare effetti giuridici di notevole rilievo nella stessa disciplina legislativa».

È pur vero che le norme pattizie internazionali creano vincoli solo tra gli Stati e non fanno sorgere diritti in capo ai singoli soggetti.

Ma va considerato che con la legge che l'ha resa esecutiva e con gli strumenti di ratifica – non contenenti sul punto che interessa alcuna riserva – l'art. 6 è entrato a far parte dell'ordinamento italiano e conseguentemente l'interprete è abilitato a trarre da esso le regole per i casi affidati alla sua cognizione.

Né può revocarsi in dubbio che la norma in esame presentasse i requisiti di completezza e fosse immediatamente eseguibile nell'ordinamento interno, posto che i presupposti di ammissione all'adozione e gli effetti di questa

erano stati già statuiti per la coppia nella l. 5 giugno 1967 n. 431 – che ha disciplinato l'adozione c.d. speciale – e che con l'art. 6 gli stessi requisiti ed effetti si estendevano alla persona singola adottante.

La normativa introdotta con la legge n. 184 del 1983 non sembra, per vero, aver fornito altri elementi tali da rendere l'art. 6 della Convenzione recepibile ed applicabile, essendosi limitata a permettere l'adozione al singolo quando, dopo la richiesta e l'affidamento preadottivo, la coppia si sia disunita (art. 25, quarto e quinto comma) ovvero a consentirla, ma con effetti diversi dall'*adoptio plena*, in casi particolari (art. 44).

Non può quindi, a parere della Corte, sostenersi che il legislatore del 1983 si sia avvalso della «facoltà» prevista dall'art. 6 della Convenzione europea. Né vale richiamare a fini ermeneutici il *rapport explicatif* del Consiglio d'Europa, posto che per altri trattati e quando era da escludere il carattere obbligatorio della norma pattizia lo Stato italiano ha formulato, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, la espressa specifica dichiarazione: «Le Gouvernement italien déclare que le contenu de l'art. ... alinéa... lettres... est à entendre comme ayant un caractère programmatique» (cfr. le disposizioni di attuazione del protocollo addizionale alla Carta sociale europea firmato a Strasburgo il 5 maggio 1988, nella l. 4 marzo 1994 n. 207 e nel relativo strumento di ratifica depositato il 26 maggio 1994).

Il carattere *self-executing* della norma pattizia, la natura dell'impegno sancito dall'art. 1 della Convenzione in esame, gli effetti della legge di ratifica e di esecuzione – che ha fatto divenire interna la norma internazionale (cfr. Cass., sez. I, 6 luglio 1988 n. 2293) – inducono a ritenere, per le considerazioni svolte e per quelle illustrate nella precedente ordinanza del 9 luglio 1993, che il citato art. 6 conferisca al giudice italiano il potere di concedere l'adozione a persone singole anche al di fuori dei limiti fissati dalla l. 4 maggio 1983 n. 184.

Tale convincimento trova ulteriore conforto nella Corte di Cassazione, che, provvedendo in sede di delibazione di un provvedimento di affidamento preadottivo emesso nei confronti di cittadini italiani, ha dato atto dell'avvenuta recezione nell'ordinamento interno della Convenzione europea di Strasburgo del 24 aprile 1967 ed ha affermata la natura obbligatoria dell'art. 5 (cfr. Cass., 6 aprile 1992 n. 4211).

Nella stessa sede la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che «al lume delle disposizioni vigenti in materia e della norma dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, entrata in vigore in Italia il 25 agosto 1976 (legge n. 357 del 22 maggio 1974) nulla vieta che l'adozione avvenga per parte di un solo adottante non coniugato» (cfr. Corte di Appello di Milano, 25 luglio 1981, in *Giur. it.*, 1982, 756). In altra ipotesi il Tribunale per i minorenni di Bologna ha così motivato la propria decisione: «La Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata con l. 22 maggio 1974 n. 357 ed entrata in vigore in Italia il 25 agosto 1976 per effetto dell'avvenuto deposito dello strumento di ratifica, fissa il principio (art. 3) che l'adozione legittimante (e, cioè, per l'Italia l'adozione

speciale) deve essere possibile sino al diciottesimo anno di età. Trattasi di norma incompatibile con l'art. 314/4, comma primo cod. civ., che subordina la dichiarazione dello stato di adottabilità (presupposto necessario, in Italia, per l'adozione legittimante) al fatto che il minore abbia meno di otto anni, o comunque al fatto che la procedura per l'accertamento dello stato di adottabilità abbia avuto inizio prima del compimento dell'ottavo anno (art. 314/4, ultimo comma cod. civ.). Tale incompatibilità importa in base all'art. 15 disp. prel. cod. civ., l'abrogazione dell'art. 314/4 cod. civ. nella parte sopra richiamata, e ciò a far tempo dal 25 agosto 1976 data di entrata in vigore in Italia della Convenzione. Infatti, a seguito dell'ordine di esecuzione e del successivo deposito degli strumenti di ratifica, le disposizioni del trattato da cui siano ricavabili norme complete in base ai soli strumenti ermeneutici, senza necessità di successiva produzione legislativa, sono recepite automaticamente nel nostro ordinamento e vi spiegano piena efficacia. Pertanto nei confronti del minore ultraotenne al momento della segnalazione ben può iniziarsi la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità» (cfr. Tribunale per i minorenni di Bologna, 11 gennaio 1978, Ianera contro Orlandini).

Attesa dunque la dichiarata costituzionalità dell'art. 2 della l. 22 maggio 1974 n. 357 nella parte in cui dà esecuzione all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, la Corte ritiene la Di Lazzaro legittimata a proporre domanda di adozione e quindi, in riforma del decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Roma il 18 marzo 1993, ammissibile la relativa istanza.

Conseguentemente dispone come da separata ordinanza in ordine alla necessaria istruttoria, non espletata in primo grado.

P.Q.M., in riforma del decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Roma il 18 marzo 1993 (la Corte di Appello di Roma) dichiara Di Lazzaro Dalila legittimata a proporre domanda di adozione a norma dell'art. 6 della Convenzione firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967; dispone con separata ordinanza in ordine alla relativa istruttoria.

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 21 luglio 1995, n. 7950, Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma c. Di Lazzaro.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. Nella sequenza imposta dal canone di precedenza degli accertamenti pregiudiziali e dall'ordine logico di priorità dei temi trattati le questioni che questa Corte è chiamata a risolvere sono le seguenti:

a) se sia o non ammissibile il presente ricorso, in relazione al profilo soggettivo della sussistenza o meno di un potere impugnatorio del P.M. nella materia in esame;

b) se sia o non ammissibile il ricorso stesso, per quanto attiene all'ele-

mento oggettivo della ricorribilità o meno, ex art. 111 Costituzione, del provvedimento impugnato;

c) se sia o non il ricorrente P.M. decaduto dal ricorso per mancata impugnazione della precedente ordinanza (di rimessione alla Corte Costituzionale) dei giudici di appello, anticipativa dell'esegesi della norma pattizia avverso cui ora è doglianza;

d) se potesse o non la Corte romana riproporre l'identica interpretazione «autoapplicativa» dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, posta a base della predetta ordinanza di rimessione e rifiutata dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 183/1994;

e) se sia o non configurabile (sul piano ovviamente del diritto vigente e non delle scelte o del bilanciamento dei valori, rimessi all'apprezzamento discrezionale del legislatore) un diritto della persona singola di domandare l'adozione di un minore alle stesse condizioni e con gli stessi effetti (dell'adozione legittimante) previsti per i coniugi.

I primi tre quesiti si riconnettono – come in narrativa detto – ad altrettante eccezioni formulate dalla resistente per escludere l'esame del ricorso. I due quesiti residui attengono propriamente al contenuto di tale ricorso.

[...]

5. Così superate le eccezioni pregiudiziali formulate dalla resistente, può passarsi all'esame del merito del ricorso, con cui sostanzialmente – come già detto – si addebita ai giudici di appello di aver riproposto una esegesi «preclusa» e, comunque, non corretta dalla norma pattizia, nella parte relativa alla valenza del suo riferimento all'adozione da parte del singolo.

5.1. Al riguardo sostiene il P.M. ricorrente, nella formulazione della sua prima e pregiudiziale doglianza, che la sentenza costituzionale c.d. «interpretativa di rigetto» (come appare – *prima facie* – essere quella, n. 183/94, adottata nel corso del giudizio *a quo*) precluda all'autorità rimettente di riproporre l'identica interpretazione della norma denunciata rifiutata dalla Corte Costituzionale.

E la tesi così formulata – che riflette una laboriosa acquisizione dottrina-ria cui la stessa Corte Costituzionale ha dato avallo con l'ordinanza n. 268/90 – è, in linea di principio, anche a parere di questo Collegio esatta.

Il problema degli effetti delle c.d. «interpretative di rigetto» nel giudizio *a quo* nasce dalla intersezione di due indirizzi relativi ad altrettante tipologie di decisioni costituzionali quelle, rispettivamente, «di rigetto» ed «interpretative» – la cui elaborazione ha proceduto inizialmente su binari distinti e separati.

Sul primo versante, si è progressivamente definita – per le sentenze di rigetto – l'assenza di alcun vincolo di giudicato (diversamente dalle sentenze di accoglimento) e il loro valore, meramente persuasivo, di «precedente» nei confronti dei giudici in genere, diversi da quello che ha sollevato la questione; ed una efficacia, invece, preclusiva endoprocessuale nei riguardi del (solo) giudice *a quo* – sia per il divieto del *ne bis idem* che per il principio di non impugnabilità delle sentenze costituzionali (art. 137 Cost.) con il conseguente

obbligo, per detto giudice, di applicare la norma denunciata nel giudizio presso di lui pendente (cfr., in particolare, Cass., n. 2510 del 1986).

Parallelamente, con riguardo alle sentenze «interpretative» (quali vanno considerate tutte quelle che comunque risolvono il quesito di legittimità in base ad un significato della disposizione denunciata diverso da quello assunto in premessa dall'autorità rimettente) si affermava, dopo una lunga stagione di contrasti tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, il principio per cui il compito della interpretazione della disposizione da applicare al caso concreto spetta pur sempre ai giudici comuni come connotato indefettibile della funzione giurisdizionale ed in caso di contrasti ermeneutici è alla Cassazione che spetta istituzionalmente di assicurare l'uniforme interpretazione della legge (artt. 101 Cost., 65 ord. giud.).

A quel punto si prospettava una ineluttabile esigenza di raccordo dei due riferiti indirizzi.

Restava cioè da definire – con riguardo alla ipotesi, in particolare, di decisioni di rigetto aventi anche struttura interpretativa – l'effettiva portata e dimensione del vincolo derivante al giudice remittente, nei confronti del quale non poteva invero dirsi – se non per assurdo – che egli fosse libero, come ogni altro giudice, di dissentire dalla interpretazione della Corte anche riproponendo quella inizialmente sospettata di illegittimità e, contemporaneamente, obbligato ad applicare la norma in questione, pur così reinterpretata (in spregio ai principi fondamentali di gerarchia delle fonti e rigidità della Costituzione).

Per cui delle due l'una:

a) o ritenere che a fronte di tali sentenze interpretative, l'improponibilità dell'identica questione da parte del giudice *a quo* restasse (diversamente che per gli altri casi di rigetto) subordinata all'accoglimento, da parte di quel giudice, dell'esegesi del testo normativo proposta dalla Corte;

b) ovvero, – ferma restando anche in tale ipotesi la c.d. preclusione endo-processuale – estenderne la portata al punto di farvi rientrare, in qualche modo, anche un vincolo di interpretazione.

La prima alternativa è stata senz'altro respinta, sul rilievo che ove fosse effettivamente consentito, al medesimo giudice che ha sollevato la questione di legittimità, di sindacare la premessa ermeneutica della decisione che ne ha dichiarato la non fondatezza, si introdurrebbe una forma surrettizia di impugnazione della sentenza costituzionale, in aperta violazione del divieto sancito dall'art. 137 Cost.

Per cui sembra obbligata la seconda alternativa, nel senso che al giudice *a quo* debba essere inibito di attribuire alla disposizione (che in seguito alla sentenza di rigetto egli è tenuto ad applicare) significati normativi (sia pure solo virtualmente) in contrasto con la Costituzione, un vincolo, dunque, di interpretazione, posto a quel giudice, dalla interpretativa di rigetto.

Sulla portata e sul fondamento giuridico di un siffatto «vincolo», la dottrina ha espresso due opzioni ricostruttive.

Secondo la prima, «dovrebbe trattarsi di un vincolo positivo, il giudice *a*

quo essendo tenuto ad applicare la norma quale la Corte l'ha individuata nel suo proprio e non incostituzionale significato».

Viceversa, secondo un orientamento alternativo, il vincolo sarebbe meramente negativo. E si risolverebbe nel divieto al giudice *a quo* di interpretare la norma nel senso disatteso dalla Corte, in virtù del «giudicato formatosi anche in ordine al punto dell'infondatezza dell'assunto dell'ordinanza di rimessione in ordine alla sussistenza delle statuizioni da essa individuate nel testo legislativo impugnato».

Con la conseguenza che resterebbe libera ogni altra interpretazione.

Con l'ordinanza n. 268/1990 (già sopra citata) la Corte Costituzionale, affrontando per la prima volta l'argomento, ha fatto propria questa seconda tesi, testualmente affermando che il vincolo in discussione «discende dal carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e dell'imprescindibile nesso di necessaria pregiudizialità che lo lega al processo principale, il che comporta che il giudice *a quo*, che deve sollevare la questione di legittimità costituzionale (non potendo definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione di essa), è tenuto poi ad uniformarsi alla pronuncia della Corte, anche per quel che riguarda l'interpretazione esclusa che costituisce parte integrante della decisione che egli deve assumere».

Anche questa Corte è persuasa della soluzione così delineata, che appare egualmente rispettosa delle istituzionali prerogative della Corte Costituzionale come di quelle dei giudici comuni. Correttamente è stata ripudiata la teoria del «vincolo positivo», poiché la premessa, di cui tale tesi costituisce un corollario – che, cioè, la sentenza di rigetto comporti che l'interpretazione accolta del testo legislativo impugnato sia la sola immune dal vizio denunciato – attribuisce alla Corte una funzione di previa individuazione di tutti i possibili significati della norma sindacata, che sicuramente non le compete; rientrando essa, viceversa, nella libertà di interpretazione riservata al giudice comune (art. 101 cpv. Cost.).

La quale libertà, anche nei confronti del giudice *a quo*, non potrebbe essere compressa oltre il limite di non reiterabilità della esegesi ritenuta inesatta dalla Corte, non vedendosi su quale base possa negarsi la facoltà, dello stesso giudice, di ricercare significati eventualmente diversi dalla disposizione in oggetto, non coincidenti con quello positivamente assunto dalla Corte Costituzionale. E, d'altra parte, quanto al fondamento di un tale vincolo negativo di interpretazione, del pari corretto è il riferimento alla struttura e natura stessa del giudizio incidentale di costituzionalità.

Nel peculiare contesto di tale procedimento, la decisione della Corte – oltre a rispondere ad una funzione esterna di controllo delle leggi (ai fini di rimozione dall'ordinamento di quelle in contrasto con la Costituzione) – adempie, infatti, anche ad una (sia pure strumentale) funzione interna, legata allo svolgimento del processo di merito. Che prosegue utilizzando quella statuizione alla stregua di una decisione incidentale propria dell'autorità procedente.

Naturalmente ciò avviene nei limiti e nella misura in cui per la rigorosa

6. ADOZIONE

delimitazione dei ruoli rispettivi e delle competenze del giudice comune e di quello costituzionale, si tratti di questione che il primo non ha il potere di decidere in via autonoma e per la quale deve rivolgersi al secondo con il correlativo obbligo di attenersi alla sua statuizione.

Ed è per ciò, appunto, che l'interpretazione in positivo assunta dalla Corte, in «interpretativa di rigetto», vertendo in materia non di sua esclusiva competenza, non vincola il giudice *a quo*, mentre la dichiarazione, anche implicita, ivi da essa espressa sulla non legittimità dell'esegesi svolta nell'ordinanza di rinvio – attenendo al *proprium* del sillogismo sulla costituzionalità – resta definitivamente acquisita al giudizio nel cui ambito si è aperto l'incidente di legittimità.

5.2. Orbene sono proprio le stesse motivazioni istituzionali che impongono, in via di principio, il vincolo negativo di interpretazione della sentenza costituzionale di rigetto (e che per ciò si sono innanzi più diffusamente esplicitate) che inducono, nel nostro caso, ad escludere un siffatto vincolo nei riguardi della sentenza n. 183/1994.

Questa decisione – al di là dello schema di base della «interpretativa di rigetto» rinvenibile nella consecuzione logica, che essa pone, tra il ribaltamento dell'esegesi autoapplicativa dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, prospettata dal giudice *a quo* e la riezione della correlativa questione di legittimità – contiene una significativa variabile, che la rende in certo qual modo anomala.

Manca, invero, nella esaminata decisione l'implicita doppia pronuncia (coessenziale alla struttura ipotetica della interpretativa di rigetto) sulla non conformità a Costituzione della esegesi presupposta dall'autorità rimettente e respinta dalla Corte.

Nell'ultima parte (punto 5 della motivazione) della riferita decisione, la stessa Corte afferma anzi (sia pure con riferimento ad una eventuale innovazione legislativa, che faccia più ampio uso della «facoltà» riconosciuta agli Stati aderenti alla Convenzione di Europa [*sic*], di permettere l'adozione da parte del singolo) che sarebbe da escludere comunque la violazione pregiudiziale degli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, perché detti parametri «non vincolano la adozione dei minori al criterio della *imitatio naturae* in guisa da non consentire l'adozione da parte di un singolo se non nei casi eccezionali in cui oggi è prevista dalla legge n. 184/1983».

Per cui appunto – in difetto di una valutazione (anticipata) della Corte Costituzionale sulla illegittimità della (pur respinta) interpretazione autoapplicativa della norma pattizia – restava effettivamente libera la Corte romana di riproporre – come ha fatto (sia pur intuendone solo approssimativamente le ragioni) – l'identica esegesi posta alla base dell'ordinanza di rimessione.

Resta allora, a questo punto, unicamente da verificare se tale interpretazione del dato normativo sia o non corretta e possa, quindi, o non essere mantenuta ferma.

Il che forma oggetto dell'ultima centrale questione da affrontare in questa sede di legittimità.

6. Quanto alla interpretazione dell'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione dei minori ratificata con legge n. 357 del 1974, non può prescindere, per l'autorevolezza dell'organo da cui promana, dalla interpretazione della citata norma contenuta nella sentenza n. 183 del 1994, più volte richiamata.

Si legge testualmente, al riguardo, nella decisione costituzionale che: «destinatari immediati della norma contenuta nell'art. 6 sono i legislatori nazionali ... Agli Stati firmatari è impartito il divieto di permettere l'adozione di minori da parte di coppie non sposate e, insieme, è attribuita la facoltà di permettere l'adozione di minori anche da parte di persone singole»;

«l'interpretazione letterale che ravvisa nell'art. 6 un solo principio vincolante per gli Stati aderenti, cioè l'interdizione dell'adozione da parte di coppie non sposate, risponde al criterio ermeneutico desumibile dal *rapport explicatif* del Consiglio di Europa... e trova esplicita conferma nel commento all'art. 6, dove si precisa che il par. 1 non rende obbligatoria l'introduzione dell'adozione da parte di una persona sola (punto 23)». Che, pertanto, «in quanto attribuisce al legislatore nazionale una semplice facoltà, la norma in esame non è, per definizione, autoapplicativa, ossia direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo a tale effetto l'interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona singola».

Per cui, conclusivamente, «la norma convenzionale rimane in vigore come norma che autorizza il legislatore, se lo riterrà opportuno, ad ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di un minore da parte di un solo adottante, qualificandola in ogni caso con gli effetti dell'adozione legittimante». Nel qual senso – ricorda ancora la Corte – «è orientato il progetto di riforma redatto nel 1992 dalla Commissione ministeriale per la modifica ed integrazione della l. 4 maggio 1983 n. 184, istituita dal Ministro di grazia e giustizia».

Nessuna di queste pur concludenti argomentazioni ermeneutiche trova effettiva confutazione nella decisione impugnata dalla Corte romana. La quale si limita ad opporre, a conforto della propria reiterata diversa esegesi, una serie di controargomentazioni, tutte, però, sostanzialmente prive di valore persuasivo.

Sottolinea, infatti, con particolare vigore, la Corte di Appello la ricomprensione della disposizione in esame fra quelle che l'art. 1 della Convenzione definisce *essentielles*. Ma ciò – com'è stato evidenziato anche da autorevole dottrina – non significa che la norma sia nel nostro ordinamento immediatamente operativa, ma solo che i criteri da essa enunciati non possono essere derogati dal legislatore nazionale.

Richiama poi lo stesso giudice talune affermazioni emergenti dalla discussione parlamentare in sede di ratifica della Convenzione. Ma – al di là della parzialità di tali richiami – è assorbente in contrario il rilievo che le discussioni in sede di ratifica non sono idonee a modificare il contenuto della Convenzione quale emergente dal *rapport explicatif*.

Oppone ancora il Collegio romano la mancanza di riserve circa l'applica-

bilità dell'art. 6 in sede di deposito degli strumenti di ratifica. Ma nessuna ragione vi era, in realtà, di porre siffatte riserve a fronte di una norma che lasciava libero lo Stato di disciplinare nel modo più opportuno l'adozione da parte del singolo.

Fa leva, inoltre, la Corte *a quo* sulla mancanza, nella Convenzione, di una espressa dichiarazione del suo carattere programmatico. Ma tale carattere emerge comunque implicitamente dal tenore della Convenzione stessa ed è per altro espressamente ribadito dall'annesso atto esplicativo.

Si sforzano, infine, quei giudici di dimostrare la sussistenza di «requisiti di completezza» della disposizione in commento. Ma tale pretesa completezza non può rendere applicabile nei rapporti intersoggettivi una norma diretta, invece, agli Stati.

In realtà, a parte la debolezza dei dati ermeneutici con cui la Corte di Roma ha preteso di superare la motivata contraria esegesi della Corte Costituzionale, sta di fatto che tale esegesi si conferma l'unica praticabile anche alla stregua delle regole interpretative codificate nella Convenzione di Vienna sul diritto applicabile ai trattati: alle quali è d'uopo, per altro, fa riferimento quando occorre, come nella specie, applicare una norma pattizia, per il fondamentale principio secondo cui l'interpretazione di una disposizione normativa deve essere condotta sulla base dei criteri ermeneutici propri dell'ordinamento (in questo caso, appunto, l'ordinamento internazionale) cui quella disposizione appartiene. Orbene sia il criterio testuale che quelli soggettivistico e sistematico, indicati negli artt. 31, comma primo e 32 del trattato su menzionato, conducono ancora una volta ad escludere il carattere autoapplicativo della indicazione pattizia sulla adozione del singolo.

Per quanto attiene al canone dell'interpretazione testuale, l'analisi letterale – la quale va condotta sul testo di riferimento della Convenzione redatta in inglese e francese (cui non è puntualmente aderente la traduzione italiana) – rende ancor più esplicito il carattere per gli Stati solo facoltativo della adozione da parte del singolo.

Si legge, infatti, nella versione francese dell'art. 6 che «la législation ne peut permettre l'adoption d'un enfant que par deux personnes unies en mariage, qu'elles adoptent simultanément ou successivement, ou par un seul adoptant». Ugualmente, il testo in inglese dell'art. 6 dispone che «The law shall not permit a child to be adopted except by either two persons married to each other, whether they adopt simultaneously or successively, or by one person».

Ed è appunto l'uso della congiunzione o («ou», «or») a far chiaro che quella prevista di seguito a tale monosillabo è una facoltà aggiuntiva e non un obbligo cumulativo.

Altrimenti – come convengono nel ritenere anche autorevoli commentatori – ove si fosse tenuto ad imporre entrambe le soluzioni al posto della congiunzione «o» si sarebbe dovuto porre la congiunzione «e» («et» nel testo francese, «and» nel testo inglese). A sua volta il criterio sistematico (art. 32 del trattato di Vienna) impone di condurre la lettura dell'art. 6 nell'intero

contesto della Convenzione e degli atti aggiuntivi. E tra tali atti rientra appunto il *rapport explicatif* (cui correttamente ha fatto, quindi, riferimento la Corte Costituzionale) il quale, sul punto in discussione, inequivocabilmente chiarisce che «le texte vise, dans l'ordre des préférences généralement admises, d'abord l'adoption par un couple, puis l'adoption par une seule personne. Pour un Etat dont la législation ne connaitrait que l'adoption par un couple le paragraphe premier ne rendrait pas obligatoire l'introduction de l'adoption par une seule personne».

Ed è lo stesso rapporto esplicativo ad illustrare, infine, in senso ulteriormente chiarificatore della intenzione degli stipulanti (criterio soggettivistico) che le strade da seguire potevano essere nella circostanza due e, cioè, quella di elaborare un regolamento contenente un articolato uniforme o quella di predisporre una elencazione di principi essenziali per ciascuna delle parti contraenti.

E che la soluzione in concreto prescelta è stata, appunto, la seconda: assumendo i legislatori nazionali, e non i giudici, come destinatari dei principi fondanti della materia, con esclusione quindi del preteso carattere *self-executing* della prescrizione che ne interessa.

6.2. Premesso quanto sopra, va aggiunto che della riferita facoltà (contemplata dalla norma pattizia) di consentire l'adozione anche «par un seu adoptant» – «by one person», il nostro Stato si è pure avvalso ancorché in termini ristretti, consentendo all'art. 25 commi 4 e 5 della legge 184/1993, l'adozione anche da parte di un solo soggetto quando questo riveste la qualità di coniuge separato, vedovo o coniuge dell'incapace (se la separazione, la morte o l'incapacità dell'altro coniuge sono sopravvenuti nel corso dell'affidamento preadottivo); ed ulteriormente rispondendo al successivo art. 44 che il singolo possa far domanda di adozione quando l'adottando sia lontano ed unito all'adottante da vincolo di parentela o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla morte dei di lui genitori, oppure quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento.

Ipotesi queste – di già consentita adozione da parte della persona non coniugata – che, ad avviso del Collegio, sono bensì particolari, ma non eccezionali, in quanto non esprimono una deroga, bensì solo realizzano una alternativa di attuazione della finalità primaria dell'adozione, che è quella di assicurare al minore, che ne è privo, l'effettività di una vita familiare: inteso per famiglia – come pare oggi corretto – «il luogo degli affetti», indipendentemente dal numero dei suoi componenti.

Dal che anche il corollario di una non pregiudiziale esclusione di una interpretazione estensiva od analogica delle riferite disposizioni, in quanto appunto non eccezionali.

7. In conclusione, la domanda della Di Lazzaro – poiché fondata su una pretesa applicazione diretta dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, e non correlata ad alcuno dei presupposti legittimanti di cui al citato art. 44 (l'art. 25 pare nella fattispecie fuori causa) della legge 183/1984 – non poteva essere

6. ADOZIONE

presa in esame, per cui, in accoglimento del ricorso, va cassata senza rinvio la decisione impugnata, che ha diversamente statuito.

Resta ovviamente in facoltà della resistente di proporre al Tribunale competente altra domanda ove ricorrano le condizioni di attuale legittimazione del singolo e salvo l'ampliamento di tali condizioni che il legislatore dovesse nel frattempo disporre, nella direzione di fatto auspicata dalla Corte Costituzionale.

Si compensano le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M., la Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di legittimità.

7.

SUCCESSIONE

Riff. normativi: artt. 46-50 l. 218/95; artt. 17, 20 e 23 disp. prel. cod. civ.

7.1. Legge applicabile e foro competente

Al caso cui si riferisce la sentenza riprodotta di seguito si doveva applicare le regole di giurisdizione poste da una Convenzione di svizzera risalente al 22 luglio 1868. La sentenza fornisce taluni chiarimenti riguardo alle fattispecie rientranti nella successione, distinguendo tra le questioni attinenti all'individuazione degli eredi e dei legatari, alla determinazione dei beni oggetto della successione e alle conseguenze dell'acquisto dei diritti successori, e le questioni inerenti all'acquisizione dei beni facenti parte della massa ereditaria: a queste ultime è applicabile la *lex loci*.

TRIBUNALE DI BRESCIA, sentenza 25 novembre 1999, *Metelli A*
al.c. Codoni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 1996 Metelli Margherita, Giuseppe, Giacomo, Lucia, Giovanni ed Efi convenivano in giudizio Codoni Vincent, esponendo:

che essi attori erano eredi di Metelli Pietro, cittadino italiano residente in Svizzera, deceduto in Couvet (CH) in data 8 febbraio 1995;

che amministratore e liquidatore dell'eredità era stato nominato, in base alla legge svizzera, l'avv. Codoni;

che in data 18 agosto 1995 la Cassa cantonale di compensazione di Nyon (CH) aveva notificato al convenuto una richiesta di ripetizione di una somma, determinata in un primo tempo in franchi svizzeri 34.791 poi ridotta a 23.895, per l'indebita erogazione al *de cuius* di pensione non dovuta, versata